

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'Emergenza Idrogeologica nella regione Campania delegato ex OO.P.C.M. nn. 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 - Ricostruzione e/o riparazione edifici distrutti, demoliti, da demolire e/o danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cannello. Verifica di compatibilità idraulica. Verifica di vulnerabilità per gli edifici da riparare.**  
**Ordinanza n. 2439 del 29 luglio 2002**

VISTO:

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997 e del 9 maggio 1998 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi che nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito ampie zone del territorio regionale;

le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n.2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con le quali il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all'approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica;

l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2994 del 29 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrogeologica nella regione Campania e con la quale è stata disposta l'unificazione delle Strutture Commissariali ex O.M. n.2499/97 e ex O.M. n.2787/98, attuata con successiva ordinanza commissariale n.439 del 27 settembre 1999;

il Decreto legge 11 giugno 1998 n.180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998 n. 267, concernente, tra l'altro, i Piani di Insediamenti Produttivi, il completamento delle opere di sistemazione dell'Asta Valliva dei Regi Lagni e gli interventi per l'utilizzazione degli alloggi nel Comune di Striano;

il Decreto legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999 n.226, relativo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998;

i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 21 dicembre 2001 concernenti la proroga dello stato di emergenza, per ultimo, al 31 dicembre 2002;

le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3088 del 3 ottobre 2000, n.3128 del 27 aprile 2001, n.3138 dell'1 giugno 2001, n.3174 del 16 gennaio 2002 e n.3196 del 12 aprile 2002;

l'ordinanza del Commissario delegato n.2306 del 30 aprile 2002 concernente l'approvazione della seconda rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza Ministeriale n.2787/98, approvato con ordinanza commissariale n.71/98 e già rimodulato con ordinanze commissariali nn.415/99 e 851/2000;

l'ordinanza del Commissario delegato n.1872 del 20 agosto 2001 concernente l'approvazione della rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all'articolo 3 della Ordinanza Ministeriale n.2499/97, approvato, integrato e già rimodulato con ordinanze commissariali nn.35/97, 63/98, 99/99 e 510/99;

RICHIAMATA l'ordinanza del Commissario delegato n.2313 del 17 maggio 2002 riguardante le attribuzioni di funzioni amministrative della Struttura Commissariale;

PREMESSO CHE,

- con Ordinanza Commissariale 9 novembre 2001, n. 1994, ad oggetto "Carta della Pericolosità per il territorio della frazione di Episcopo in Sarno di cui all' Ordinanza Ministeriale n. 3128/2001, e relative misure di salvaguardia.", all'art. 2, comma 1.5 e 1.6, è stato stabilito che, nelle zone con livello di pericolosità alto, fascia P-ALT e fascia P-ALT/1 è possibile procedere alla riparazione degli edifici, anche gravemente danneggiati, con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento, previo studio di

vulnerabilità dell'edificio al rischio di colate, da effettuarsi secondo modalità che saranno fissate da apposita Ordinanza del Commissario;

è, inoltre, possibile procedere alla ricostruzione in sito degli edifici distrutti, demoliti o da demolire con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento, previo studio di compatibilità idraulica, da effettuarsi secondo modalità che saranno anch'esse fissate da apposita Ordinanza del Commissario;

all'art. 2, comma 1.6 della medesima Ordinanza Commissariale n. 1994/2001 è stato stabilito che, nella zona di rispetto intorno ad opere di sistemazioni idrauliche, fascia RISP e nella zona indicata come fascia di rispetto pedemontana, fascia RISP/1, è possibile procedere alla riparazione degli edifici, anche gravemente danneggiati, con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento, previo studio di vulnerabilità dell'edificio al rischio di colate, da effettuarsi secondo modalità che saranno fissate da apposita Ordinanza del Commissario.

- con Ordinanze Commissariali nn. 2125 - 2126 - 2127, tutte del 31 gennaio 2002, ad oggetto "Preso atto ed adozione della Carta della pericolosità e delle relative misure di salvaguardia", rispettivamente per il territorio della frazione di Lavorate in Sarno, per il territorio del Comune di Siano e per il territorio del Comune di Quindici, parimenti è stato stabilito che:

a) nelle zone con livello di pericolosità alto, fascia P - ALT, e nelle zone di rispetto da opere di sistemazioni idrauliche, fascia RISP, e nelle zone indicate come fascia di rispetto pedemontana, fascia RISP/1, è possibile procedere alla riparazione degli edifici, anche gravemente danneggiati, con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento, previo studio di vulnerabilità dell'edificio al rischio di colate, da effettuarsi secondo modalità che saranno fissate da apposita Ordinanza del Commissario delegato;

b) nelle zone con livello di pericolosità, fascia P - ALT, è possibile procedere alla ricostruzione in sito degli edifici distrutti, demoliti e/o da demolire, con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento di cui all'Ordinanza Commissariale 9/11/2001 n. 1991, pubblicata sul B.U.R.C. n. 67 del 17/12/2001, previo studio di compatibilità idraulica da effettuarsi secondo modalità che saranno anch'esse fissate da apposita Ordinanza del Commissario delegato.

- con Ordinanza Commissariale 10 dicembre 2001 n. 2054 sono state emanate le "Norme per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati, ad uso abitativo, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, nei Comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Canello".

- con Ordinanza Commissariale 9 novembre 2001 n. 1991 è stata emanata la "Normativa tecnica per la ricostruzione degli edifici privati, ad uso abitativo, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, nei Comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Canello".

- con Ordinanza Commissariale 7 marzo 2002 n. 2172 è stato "Preso atto ed approvata la classificazione edifici distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 nel territorio della frazione di Episcopio in Sarno, elaborata dal Gruppo di Lavoro ex Ordinanza Commissariale 21 giugno 2001 n. 1737".

CONSIDERATO CHE,

- occorre provvedere alla emanazione dei criteri in ordine alla verifica di compatibilità idraulica per gli edifici da ricostruire di cui all'art. 2, comma 1.5 delle Ordinanze Commissariali n. 1994/2001 e nn. 2125 - 2126 - 2127/2002;

- occorre provvedere alla emanazione di criteri in ordine alla verifica di vulnerabilità al rischio di colate degli edifici da riparare di cui all'art. 2, comma 1.6 delle Ordinanze Commissariali n. 1994/2001 e nn. 2125 - 2126 - 2127/2002;

- la verifica di compatibilità idraulica per gli edifici da ricostruire e la verifica di vulnerabilità per gli edifici da riparare sarà effettuata da Tecnici degli Uffici del Commissario delegato;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

SU PROPOSTA e con il supporto scientifico del Vice Commissario Prof. Ing. Pasquale Versace;

Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti della Struttura medesima;

Avvalendosi delle deroghe di cui all'ordinanza n. 2994/99 e successive modifiche ed integrazioni

DISPONE

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che si intendono di seguito riportate:

1) La verifica di compatibilità idraulica sugli edifici da ricostruire, in conseguenza delle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, di cui all'art. 2, comma 1.5 delle Ordinanze Commissariali 9/11/2001 n. 1994 e 31/1/2002 nn. 2125 - 2126 - 2127 viene effettuata da Tecnici degli Uffici del Commissario delegato.

2) La verifica di cui al punto 1) si basa sui seguenti criteri:

a) Probabilità che l'edificio oggetto di intervento sia ubicato in area che possa essere raggiunto da colate.

b) Velocità ed altezza del flusso presunto delle colate.

c) Compatibilità con il sistema idraulico di difesa in corso di realizzazione.

3) La probabilità di cui al punto a) sarà calcolata individuando i percorsi più probabili sulla base della topografia dei luoghi, trascurando l'effetto di invaso. Le elaborazioni saranno effettuate sia nell'ipotesi di corretto funzionamento dei canali e delle vasche realizzate e/o in progetto, sia nell'ipotesi di mancato funzionamento.

La velocità e l'altezza del flusso saranno calcolate con modello semplificato idraulico di tipo misto monodimensionale - bidimensionale e che ipotizza un fluido monofase.

La compatibilità con il sistema idraulico di difesa sarà verificata rispetto alle opere già realizzate e a quelle che si prevede di realizzare.

4) La verifica di vulnerabilità per gli edifici da riparare, in conseguenza delle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, di cui all'art. 2, comma 1.6 delle Ordinanze Commissariali 9/11/2001 n. 1994 e 31/1/2002 nn. 2125 - 2126 - 2127 viene anch'essa effettuata da Tecnici degli Uffici del Commissario delegato.

5) La verifica di cui al punto 4) si basa sui seguenti criteri:

d) Probabilità che l'edificio oggetto di intervento sia ubicato in area che possa essere raggiunta da colate.

e) Compatibilità con il sistema idraulico di difesa in corso di realizzazione.

f) Verifica statica.

6) La probabilità di cui al punto d) sarà calcolata individuando i percorsi più probabili sulla base della topografia dei luoghi, trascurando l'effetto di invaso. Le elaborazioni saranno ripetute sia nell'ipotesi di corretto funzionamento dei canali e delle vasche realizzate e/o in progetto, sia nell'ipotesi di mancato funzionamento.

La compatibilità con il sistema idraulico di difesa sarà verificata rispetto alle opere già realizzate e a quelle che si prevede di realizzare.

La verifica statica sarà effettuata sulla base delle sollecitazioni che si prevede potranno interessare la struttura e stimate sulla base dei tiranti idrici e delle velocità attese

Le verifiche di cui ai punti 1 e 4 sono richieste dalle commissioni di cui all'art. 14, comma 2°, ordinanza commissariale 10 dicembre 2001 n. 2054, nell'ambito dei territori di propria competenza, per gli edifici che ricadono nelle zone P-ALT e RISP, e per i quali l'avente diritto ha richiesto la ricostruzione in sito o la riparazione.

La verifica di compatibilità idraulica e quella di vulnerabilità degli edifici al rischio di colate si applica nei territori dei Comuni di Sarno, Siano, Quindici, Bracigliano e San Felice a Canello, danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, e specificamente nelle Zone con livello di pericolosità alto, fascia P - ALT e nelle Zone di rispetto da opere di sistemazioni idrauliche, fascia RISP, dettate dalle Norme di Salvaguardia relative alle rispettive Carte della Pericolosità.

La Struttura Commissariale è incaricata della notifica e dell'esecuzione della presente ordinanza.

29 luglio 2002

Bassolino